



DECRETO N. 5912

## Università degli Studi della Toscana

### Il Rettore

**VISTA** la legge 9.5.1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6;

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 49/09 del 21.01.2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 20 del 26.01.2009, ed in particolare l'art. 22 (Regolamenti di Ateneo);

**VISTO** il Regolamento per la disciplina delle assunzioni del personale agricolo avventizio a tempo determinato (BAS), emanato con decreto rettorale n. 8619 del 17.6.1996 e successive modificazioni disposte con decreto rettorale n. 1403 del 20.10.1997;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo in materia di accesso all'impiego e di mobilità del personale tecnico amministrativo emanato con decreto rettorale n. 40/03 del 13.1.2003 e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 1017/10 del 29.11.2007;

**RILEVATA** la necessità di modificare gli artt. 5, 21, 23 e 24 del citato regolamento di Ateneo;

**RESA** l'informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. vigente del Comporto Università;

**VISTA** la deliberazione del Senato Accademico del 17.12.2010 relativa all'approvazione delle modifiche al citato Regolamento di Ateneo in materia di accesso all'impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, come riportate nel testo proposto dall'Amministrazione;

### DECRETA

1. Il Regolamento di Ateneo in materia di accesso all'impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 40/03 del 13.1.2003 e successive modificazioni disposte con decreti rettorali n. 847/07 del 18.10.2007 e n. 1017/07 del 29.11.2007, è così modificato:

#### **CAPO I “Assunzioni a tempo indeterminato”**

##### **Art. 5 “Decreto d'indizione”**

Al comma 5 inserire alla fine:

*“La domanda può essere trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata”*

#### **CAPO II “Rapporti di lavoro a tempo determinato”**

##### **Art. 21 “Tipologie di assunzione”**

Al comma 1 punto 3) inserire alla fine:

*“Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l'assunzione, anche a tempo parziale, per un numero di giornate effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51”.*

##### **Art. 23 “Modalità di assunzione”**

Dopo il comma 5 inserire il comma 6:

*“L'assunzione degli operai agricoli e florovivaisti avviene secondo le seguenti modalità:*

- *Ricorso a graduatoria esistente per Bracciante Agricolo Specializzato;*
- *Procedure di selezione volte alla formazione preventiva di apposita graduatoria per le qualifiche professionali di cui necessita l'Ateneo. La selezione è per titoli e prova pratica attitudinale. Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli non può superare i 30*



DECRETO N. 59/Leu

## Università degli Studi della Tuscia

### Il Rettore

punti. Alla prova pratica attitudinale può essere attribuito un massimo di 30 punti. Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:

a) Attività lavorativa prestata presso l'Università degli Studi della Tuscia come Bracciante Agricolo Specializzato (punti 0,5 per 51 giornate lavorate) - fino ad un massimo di punti 20;

b) Altri titoli valutabili - fino ad un massimo di punti 10:

b1) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o da organismi privati, purché i medesimi si siano conclusi con un esame finale e siano inerenti all'attività da svolgere;

b2) esperienze lavorative documentate e riconducibili alla medesima professionalità.

I Titoli devono essere prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, entro il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova attitudinale. La prova si intende superata se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 21/30.

#### **Art. 24 "Formazione delle graduatorie"**

Al comma 3 sostituire a "24 mesi" "36 mesi"

2. Il Regolamento modificato entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo ufficiale dell'Università.
3. Il Regolamento per la disciplina delle assunzioni del personale agricolo avventizio a tempo determinato (BAS), emanato con decreto rettorale n. 8619 del 17.6.1996 e successive modificazioni disposte con decreto rettorale n. 1403 del 20.10.1997, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Viterbo, 26.01.2011

IL RETTORE

Prof. Marco Mancini